

# CITTA' DI MOLFETTA

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 09/03/1999

### O G G E T T O

**Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo "Passo Carrabile" ed approvazione della relativa tariffa.**

.....OMISSIS.....

### D E L I B E R A

- 1) Istituire con decorrenza 1.1.98 il canone di "concessione" per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo di "passo carrabile".
- 2) Approvare la tariffa del "canone di concessione" per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo passo carrabile, secondo gli allegati "A" e "B", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con le modalità illustrate in narrativa.
- 3) Il soggetto passivo del canone di concessione è il titolare dell'atto di concessione che viene rilasciato dal Comune a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
- 4) Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente del Comune intestato "Comune di Molfetta - Servizio di Tesoreria - canone di concessione" con arrotondamento a £. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso se è superiore contestualmente al rilascio della concessione e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 5) Per l'omesso pagamento del canone concessorio o tardività di pagamento superiore a 30 gg. si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del canone stesso, oltre gli interessi legali. La sanzione si riduce ad  $\frac{1}{4}$  nel caso in cui il pagamento viene effettuato nei 30gg. dalla scadenza.
- 6) Per le occupazioni abusive o considerate tali (realizzate senza la concessione o in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione o che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo di questa, ovvero oltre la data di revoca della concessione), si applica la sanzione amministrativa in misura pari all'ammontare del canone che sarebbe stato dovuto in caso di occupazione di suolo regolarmente concesso, oltre a quella prevista dal punto sub 5), gli interessi legali e

quella accessoria derivante dall'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

- 7) La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel R.D. 14 aprile 1910 n.639 oppure mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto Presidente della Repubblica 28.01.1988, n. 43.

Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la messa in ripristino del suolo nel caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal punto sub 6).

- 8) Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.
- 9) Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 10) E' affidata al funzionario Responsabile della U.A. Fiscalità Locale la gestione ed applicazione delle norme contenute nel presente atto.
- 11) Dare atto che il gettito del "canone di concessione" per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo di passo carrabile affluirà alla Risorsa n. 691, codice ministeriale 03050691.
- 12) Inviare copia del presente atto, ad avvenuta esecutività, al direttore di Ragioneria, all' U.A. Fiscalità Locale, all' U.O. Appalti e contratti ed all' U.T.C. per i rispettivi adempimenti.

COMUNE DI MOLFETTA

ALL. "A"

CANONE CONCESSORIO PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO A MEZZO "PASSO CARRABILE"				
TARIFFA PER MQ. O FRAZIONE E PER ANNO	1^ CATEGORIA	2^CATEGORIA	3^CATEGORIA	4^CATEGORIA
	(centro abitato)	(zone limitrofe)	(sobb. e frazioni)	(riman.territorio)
Tariffa ordinaria per occupazioni di suolo pubblico				
<b>Passo carrabile</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>

All. "B" : Classificazione delle strade.

1) Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:

CENTRO ABITATO - sono comprese tutte le strade e piazze che si trovano a essere perimetrare dalle seguenti vie: con esclusione di **P.zza Gramsci** che va classificata come **zona limitrofa**.

Ad Est – Via F.sco Carabellese, Via Gen.Amato fino all'altezza di V.le Martiri della Resistenza.

A Sud – V.le Martiri della Resistenza, Via Leonardo Mezzina, Via Pomodoro, Piazza Stazione, Via Leonardo da Vinci, Corso Fornari, Via Poggioreale.

Ad Ovest – Via Victor Hugò, Via Corrado Salvemini, Via Caduti sul Mare, Via S. Fontana.

A Nord – Via Madonna dei Martiri dall'incrocio con Via Aldo Fontana, Via San Carlo, Via San Domenico, Corso Dante Alighieri, Via M. Colonna, Via Maresciallo Altomare, Via Giovinazzo fino all'incrocio con Via F.sco Carabellese.

2) Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria:

ZONA LIMITROFA – comprende tutte le strade e piazze dell'abitato oltre il centro come sopra delimitato.

3) Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^ categoria:

SOBBORGHIE E FRAZIONI – comprende le contrade "Nepta", "Madonna delle Rose", "Troppoli", "Arbusto", "Rione Madonna dei Martiri", "Zona Artigianale".

4) Strade, spazi ed aree pubbliche di 4^ categoria:

RIMANENTE TERRITORIO – comprende gli spazi ed aree pubbliche o private gravate di pubblico passaggio nonché gli spazi sovrastanti a detti beni di tutto quanto non è compreso nelle precedenti tre zone.